



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 04-07-2023

## ART.1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune di Raddusa, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.43 della Legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 1 comma 1-bis della legge 241/1990.

Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese e associazioni senza fini di lucro, regolarmente e legalmente costituite, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa.

## ART 2- DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per contratto di sponsorizzazione: un contratto mediante il quale una parte (Sponsor):si, obbliga a versare una somma di danaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore del Comune (sponsee), il quale garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative e progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, la ragione sociale dello sponsor;
- b) per sponsorizzazione: ogni corrispettivo in denaro (sponsorizzazione di puro finanziamento), ovvero ogni prestazione in beni o in servizi (sponsorizzazione tecnica), diretta o indiretta allo scopo di promuovere il proprio nome, il marchio, l'immagine o l'attività;
- c) Per sponsee: il Comune che mette a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi;
- d) per sponsor : il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione al fine di incrementare la propria notorietà;
- e) per spazio pubblicitario : lo spazio fisico o digitale o qualsiasi supporto di veicolazione delle informazioni messo a disposizione dello sponsor da parte del Comune.

### **ART 3 INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI**

1. Le iniziative di sponsorizzazione sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione e possono riguardare tutti i beni e servizi a carico del bilancio dell'Ente;
2. Nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può comunque individuare ulteriori iniziative da sottoporre alla procedura di sponsorizzazione di cui all'art 4;
3. Il Comune può ricevere in alternativa a quanto previsto dal primo comma, proposte spontanee o potenziali sponsor, sostenute da adeguata descrizione della sponsorizzazione e dell'impegno relativo dell'Amministrazione;
4. Per ogni iniziativa possono essere previste più sponsorizzazioni e venire stipulati più contratti di sponsorizzazioni

### **ART. 4- SCELTA DELLO SPONSOR**

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura che prevede la pubblicazione di apposito avviso.  
L'avviso è pubblicato all'Albo pretorio, sul sito Istituzionale dell'Ente e/o con altre modalità ritenute, di volta in volta, più adeguate per una maggiore conoscenza e partecipazione.  
L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
  - a) l'oggetto della sponsorizzazione;
  - b) i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;
  - c) le modalità e il termine per la presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
  - d) l'eventuale importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
  - e) l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione.
3. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Settore competente e/o da una Commissione appositamente nominata. La valutazione delle proposte sarà effettuata secondo il criterio del maggior finanziamento ovvero del maggior valore economico in caso di fornitura di beni, servizi o lavori acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.  
L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di effettuare una valutazione, oltre che alla luce del predetto criterio, anche in base alla coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello sponsor.  
In caso di più proposte di sponsorizzazione della stessa natura tecnica, l'Amministrazione si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una negoziazione diretta con gli offerenti, anche al fine di verificare la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative e attività, non escludendo, comunque, la possibilità di una coesistenza delle proposte.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere, fra l'altro:
  - a) il bene, il servizio o i lavori che si intende sponsorizzare oppure la somma offerta quale sponsorizzazione;
  - b) l'accettazione incondizionata delle condizioni previste nell'avviso di sponsorizzazione e nel presente regolamento;

- c) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e di farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni;
- d) le dichiarazioni di cui al successivo comma 5;

5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti

- l'inesistenza dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt 32 ter e ss del codice penale e di ogni altra situazione considerata pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione, a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese); per le persone giuridiche tali dichiarazioni devono essere attestate dal legale rappresentante.

## **ART. 5 - PROPOSTE SPONTANEE DI SPONSORIZZAZIONE**

1. Nel caso in cui il Comune di Raddusa riceva una proposta spontanea di un potenziale sponsor, analizza i contenuti della stessa, al fine di verificare la rilevanza degli obblighi come soggetto sponsorizzato e la congruità del valore rispetto alle prestazioni specificate.
2. Il Comune di Raddusa non può acquisire da parte dello stesso sponsor proposte spontanee di sponsorizzazioni qualora le stesse, nell'arco del medesimo esercizio finanziario, superino il valore di 40.000 euro.
3. Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti, qualora il ritorno di natura pubblicitaria sia del tutto limitato e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con profili di "mecenatismo" da parte dello sponsor sono formalizzate a seguito di procedure di: negoziazione diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.

## **Art. 6 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI**

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
  - ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
  - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
  - reputi la sponsorizzazione troppo onerosa per l'Ente e/o sproporzionata rispetto al valore offerto e/o inaccettabile per motivi di inopportunità generale e/o non coerente con le finalità dell'iniziativa;
  - lo sponsor sia nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - pubblicità diretta collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

## **ART 7 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto che deve contenere, tra l'altro:
  - l'oggetto del contratto;
  - gli obblighi delle parti;
  - il valore del corrispettivo della sponsorizzazione
  - qualora si tratti di esecuzione di esatta individuazione e le modalità di svolgimento degli stessi;
  - la durata del contratto;
  - la facoltà di recesso da parte del Comune;
  - la risoluzione del contratto (per inadempimento, danni all'immagine dell'Ente, motivi di pubblico interesse che non consentono la realizzazione dell'attività, ecc).

## **ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte del Settore comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor.

## **ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi D.Lgs 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune, in persona del suo Sindaco *pro tempore* che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

## **ART.10-ASPETTI CONTABILI E FISCALI**

1. I contratti di sponsorizzazione possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor: somme di danaro, fornitura di beni, servizio o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.
2. I corrispettivi costituiti da proventi in entrata sono contabilizzati tra entrate, i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati in bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.
3. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo del pagamento degli eventuali tributi e/o canoni in ottemperanza al principio di indisponibilità del credito tributario, fermo restando quanto previsto dal regolamento comunale sulla compensazione.

#### **ART 11- ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.

#### **ART 12- RINVIO**

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge di riferimento, applicabili.